




A cura di Simona Anzani

*La scuola religiosa paga i danni
all'insegnante discriminata per
l'orientamento sessuale*





Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 31071/2021

I giudici confermano il riconoscimento del danno morale per una somma euro 30.000 in favore di un'insegnante a cui non è stato rinnovato il contratto da un istituto religioso a causa del suo presunto orientamento sessuale.

Il danno spetta perché la discriminazione getta discredito sulla persona lesa e la umilia.

Il risarcimento spetta a titolo di ristoro, inoltre, anche ad un noto sindacato e ad un'Associazione, che in giudizio hanno affermato la loro contrarietà a simili condotte discriminatorie in ambito lavorativo.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 31071/2021

La vicenda processuale

Una lavoratrice, la Cgil e un'Associazione agiscono in giudizio per contestare la condotta discriminatoria di un istituto religioso applicata nell'ambito di una selezione finalizzata all'assunzione di insegnanti.

In sede di appello, accertata la natura discriminatoria della condotta, la Corte ha ordinato all'Istituto la cessazione di detta condotta e lo ha condannato a risarcire la lavoratrice a cui ha riconosciuto € 13.329,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 30.000,00 per i danni morali sofferti.

Risarcimento di € 10.000 in favore anche della Cgil e dell'Associazione, oltre alla pubblicazione della sentenza.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 31071/2021

Il Ricorso in Cassazione

Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione propone i seguenti motivi di doglianza:

- Violazione del riparto dell'onere probatorio, perché la Corte avrebbe attribuito valore indiziario ad alcuni elementi, senza valorizzarne altri.
- Non tenuta in conto della legge contrattuale che disciplina il rapporto e del progetto educativo specifico che l'Istituto vuole realizzare.
- Violazione del principio di uguaglianza e della libertà d'insegnamento sanciti dalla Costituzione, perché la Corte non avrebbe considerato che rientra nella libertà dell'istituto di organizzarsi come desidera.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 31071/2021

La vicenda processuale

Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione propone i seguenti motivi di doglianza:

- Contestazione del riconoscimento del danno non patrimoniale, pur in assenza di prove sulle perdite di utilità personali e di vita conseguenti dall'illecito attribuito all'Istituto.
- Contestazione del riconoscimento del danno non patrimoniale alle organizzazioni intervenute, perché non sarebbe stata fornita alcuna prova sulle perdite patite.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 31071/2021

La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso e riconosce i danni morali causati dalla condotta discriminatoria ai danni dell'insegnante a causa del suo presunto orientamento sessuale, incompatibile, secondo l'Istituto religioso, al tipo d'insegnamento che lo stesso vuole impartire.

I Giudici di palazzo Cavour rigettano tutti i motivi di ricorso della resistente.

Conclusioni

“In ragione della gravità della discriminazione e del discredito connesso alle dichiarazioni diffamatorie si ritiene di liquidare a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 30.000”, con un percorso motivazionale che tiene adeguatamente conto che l’atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e che sorregge adeguatamente l’esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere l’annullamento della sentenza impugnata così come richiesto dal ricorrente Istituto”

Approfondimenti

Per approfondimenti:

<https://community.omniavis.it/t/scuola-cattolica-paga-i-danni-allinsegnante-discriminata-per-l-orientamento-sessuale/6349>

https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_43147_1.pdf

“Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>



Simona Anzani